



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

POLIZIA LOCALE E MESSI

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 99 DEL 12/09/2022**

OGGETTO: ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA VIABILITA' E DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FESTA DELLA BIRRA" DEL 16/09/2022 IN PIAZZA DEL GRANATIERE.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Premesso che il 16/09/2022 si svolgerà con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale l'evento "Festa della Birra" interessando la piazza Del Granatiere ed il prospiciente tratto di via Cristoforo Colombo;

Considerato che il tratto di SP46 interessato dalla manifestazione, risulta classificato come strada urbana ex art. 4 del D.lgs. 285/92 e art. 5 c.7 del DPR 495/92, essendo compreso nella delimitazione del centro abitato in riferimento alla DGC n. 40 del 12/02/2019;

Visto il modello unico della manifestazione pervenuto con protocollo 51563 del 15/08/2022 e le sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto la concessione per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche n. 2022/208 del 08/06/2022 rilasciata dal competente ufficio COSAP;

Ritenuto di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione;

Visto gli artt. 1, 4, 5, 7, 158 e 159 del D.lgs. 30.04.1992, n. 285;

O R D I N A

1. che dalle 18:00 del 16/09/2022 alle 02:00 del 17/09/2022, su **via Cristoforo Colombo** la **circolazione** dei veicoli in carreggiata possa essere sospesa o deviata a seconda delle esigenze della manifestazione limitatamente al tratto compreso fra le intersezioni con le **vie Massaua ed Oriente** ad est e con la **via Asmara** ad ovest, con eccezione per i veicoli di residenti, frontisti e domicilianti, per i mezzi di emergenza nonché per i veicoli al servizio della manifestazione.

La deviazione interesserà la viabilità alternativa di via Asmara, via Adua e via Amba Alagi e dovrà essere adeguatamente presegnalata;

2. che dalle 09:00 del 16/09/2022 alle 02:00 del 17/09/2022, sulla carreggiata centrale di **Piazza del Granatiere** la **circolazione** dei veicoli possa essere sospesa o deviata a seconda delle esigenze della manifestazione con eccezione per i veicoli di residenti, frontisti e domicilianti nonché per i veicoli al servizio della manifestazione.
3. che la **sosta** su entrambi i lati di **Piazza del Granatiere** possa essere vietata a tutti i veicoli con rimozione a spese degli inadempienti eccetto i veicoli al servizio della manifestazione:
 - dalle 09:00 del 16/09/2022 alle 02:00 del 17/09/2022 su tutta la parte ovest della stessa, compresa dall'ingresso carrabile all'area e l'attraversamento pedonale esistente in adiacenza all'intersezione con via Amba Alagi;
 - dalle 16:00 del 16/09/2022 alle 02:00 del 17/09/2022 sulla restante porzione di piazza.
4. che dalle 09:00 del 16/09/2022 alle 02:00 del 17/09/2022, tutte le occupazioni installate nell'area della manifestazione individuata in premessa, vengano posizionate in maniera tale da garantire sulla carreggiata un corridoio a larghezza costante libero al suolo e sopra suolo di almeno **m. 3,50** utile per il sicuro transito di mezzi di emergenza o di soccorso. Altresì dovranno essere mantenute libere da qualsiasi installazione od occupazione le intersezioni a raso sul tratto di via Cristoforo Colombo interessato dalla manifestazione. Gli sbarramenti che potranno essere posizionati sugli accessi all'area interessata dalla manifestazione dovranno essere presidiati da personale assegnato a cura dell'organizzazione e prontamente rimossi nei casi di necessità o di urgenza.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato:

- ricorso, ex d.lgs. 02/07/2010, n. 104 e ss.mm., al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio;
- in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ex d.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e ss.mm., entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

All'Area Tecnica di questa Amministrazione l'incarico di attuare il presente provvedimento disponendo l'installazione della prescritta segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del D.lgs. 285/92, D.P.R. 495/92 e norme ad essi correlate.

Alla presente ordinanza potranno essere concesse deroghe a seguito istanze debitamente motivate e documentate.

Nell'eventualità di rinvio della manifestazione ad altre date, il contenuto e le prescrizioni del presente provvedimento avranno validità negli stessi orari e vie;

È da considerarsi sospesa ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30/04/1992 n. 285 di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.